

L'estensione

I controlli dell'Anac si allargano ai contratti pubblici secretati

# Limitato

rituiti i proventi illeciti

LA PENA MASSIMA

one al Senato la pena  
rà sino a 10 anni, mentre  
rà sino a 5 anni;  
rruzione in atti giudiziari  
, per l'induzione indebita

10 anni

za commesso da privati è  
ne di sanzione pecuniaria  
del profitto ottenuto; per la  
a sia pecuniaria sono le  
o il carcere fino a 5 anni e  
di raddoppio

1 milione

sanzionata con la  
a; la corruzione nei confronti  
5 anni di carcere e una  
articolo 332 invece la  
6 mesi a 5 anni ed è punito

5 anni

n vigore nel 2011 indirzzato  
e poste in essere dalle  
uzione prevedono per gli  
ulte illimitate. A carico delle  
viene negli Stati Uniti le

10 anni

si fa corrompere la sanzione  
da una misura pecuniaria (da  
on inabilitazione a incarichi  
ruttore scattano le stesse

400 euro

L'ANALISI

Andrea R.  
Castaldo

## Sui bilanci serviranno magistrati prestigiatori

Il tanto atteso emendamento governativo sul falso in bilancio alimentare è pervenuto con una certa perplessità preesistenti. La riforma appare schiacciata tra due poli contrapposti: l'esigenza tecnica di una fattispecie realmente offensiva del bene tutelato e l'interesse politico di non deludere i seguaci dell'equazione massima severità-migliori risultati. Tra i due litiganti, però, il terzo non gode. A fare le spese della confusione normativa saranno soprattutto imprenditori e professionisti: l'attuale fitto reticolo di prescrizioni regolamentari, il coacervo ingombrante di disposizioni, spesso conflittuali, renderà disagiata l'adesione al giusto principio della correttezza informativa.

Nello specifico, il nuovo articolo 2621 del Codice civile abbandona l'incriminazione delle «informazioni», preferendo il ritorno alla nozione di «fatti materiali rilevanti». L'obiettivo, condivisibile, è il recupero di una maggiore tassatività e offensività della condotta. Nella medesima direzione vanno letti gli interventi pregressi, non toccati dalla riforma, che anzi li completa, e che operano a tenaglia; rafforzando, da un lato, il dolo attraverso l'avverbio «consapevolmente», dall'altro il carattere tendenzialmente fraudolento delle condotte mediante l'idoneità concreta dell'induzione in errore. Magli aspetti positivi finiscono qui, anzi si disperdono tra le ombre di scelte difficilmente comprensibili sul piano logico,

prim'ancora che giuridico. Innanzitutto, se per le società non quotate la falsità è tale indifferentemente nel caso di diffusione o di omissione di «fatti materiali rilevanti», nell'articolo 2622, concernente le società quotate, lo spettro della punibilità si estende a ogni fatto materiale, seppure non rilevante, generato da comportamenti attivi, e si restringe per le omissioni, dove torna a valere la rilevanza. Questo curioso effetto a fisarmonica, che la Relazione accompagnativa non aiuta a chiarire, è forse intuitivamente comprensibile (cioè, per punire una comunicazione che non si è fatta, è necessario che abbia un peso specifico considerevole), ma genererà nella prassi incertezze e oscillazioni. Non si tratta dell'unico scivolone; l'emendamento riconosce l'attenuante della lieve entità alle società non fallibili, oltretutto reintroducendo la perseguibilità a querela. La previsione automatica di un regime punitivo più blando in forza del tipo di società e non della gravità della violazione si presta a censure di costituzionalità per manifesta irragionevolezza. L'intenzione lodevole di tener conto della lesività differenziata in funzione della fonte da cui deriva l'informazione naufraga sullo scoglio dell'infelice tecnica di redazione. Non convince infine la causa di non punibilità per particolare tenuità, riscritta nell'articolo 2621 ter e congelata alle sole società non quotate: la norma è un piccolo capolavoro di indeterminatezza, lasciando al giudice il compito di valutare tutto e il suo contrario. Per stabilire infatti la particolare tenuità, al giudice saranno chieste doti di chiromante o prestigiatore, dovendo ricorrere a un parametro, peraltro in modo parziale, meramente eventuale (come l'emendamento candidamente riconosce) del danno. Peccato però che lo stesso sia inesistente in un reato di pericolo.